

Pensioni - Pensionati deceduti - Ratei accreditati sul c/c del pensionato dopo il decesso
- Convenzione tra Banca ed INPS - Obbligo a carico della banca di restituire le somme indebite all'INPS - Sussiste.

Tribunale di Novara - 8.3.2012 n.52 - Dott. Alzetta - U.B. di Roma S.p.A. (Avv.ti Ronco, Criscione) - INPS (Avv. Pasut).

In base alla convenzione stipulata con l'INPS, la banca è tenuta a rifondere all'Istituto le somme accreditate dopo la data di eliminazione della pensione per decesso del pensionato; ciò, indipendentemente dall'incapienza del conto corrente o dalla chiusura dello stesso ed a prescindere dal momento in cui l'ente previdenziale o l'Istituto di credito siano venuti a conoscenza del decesso.

FATTO - Giova premettere che, in base a ricorso depositato il giorno 23 gennaio 2009 U.B. S.p.A. adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio l'INPS e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2008 emesso da questo Tribunale il 2/12/2008 e notificato il 17 dicembre 2008 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 87.166,13 oltre agli ulteriori importi per oneri accessori ai sensi di legge calcolati dal 27 ottobre 2008 al saldo effettivo ed oltre alle spese della fase monitoria chiedendo di dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace, ovvero di annullare il decreto ingiuntivo opposto; chiedeva di respingere le domande formulate dall'INPS in via monitoria e quelle eventualmente in corso di formulazione nel giudizio e di dichiarare che la parte opponente nulla deve per i titoli in esso dedotti; il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.

L'INPS resisteva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via riconvenzionale, chiedeva, nel caso di accoglimento dell'avversa eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, di accertare il credito dell'INPS nei riguardi della parte ricorrente di cui al decreto ingiuntivo opposto, in misura integrale ovvero nell'importo relativo alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a titolo di mancato riaccredito dei ratei di pensione erogati dopo la morte dei signori (*omissis*) per il periodo compreso dal 2001 al 2007 e di condannare quindi U.B. S.p.A. al pagamento delle relative somme di cui al decreto opposto e così per € 87.166,13, in misura integrale o in quella minore risultante di giustizia in favore dell'ente previdenziale, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo; nel merito ed in via principale, ha chiesto di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in memoria e, conseguentemente, di confermare il decreto ingiuntivo opposto; il tutto in ogni caso con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'audizione di testi e l'acquisizione di documenti.

DIRITTO - Sulla legittimazione passiva, si osserva che la Difesa attorea ne ha sostenuto la carenza evidenziando che l'INPS ha agito in via monitoria ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo nei riguardi di U.B. S.p.A. (identificata mediante codice fiscale 12931320159), ente che alla data dell'1.11.2008 - e quindi prima dell'emissione del provvedimento monitorio - non esisteva più, avuto riguardo all'avvenuta fusione per incorporazione, giusta atti pubblici del 20.10.2008 (docc. 3-5 opponente).

Essendo pertanto oggetto di prova documentale la circostanza relativa all'inesistenza dell'ente prima del deposito del ricorso, è da ritenere giuridicamente inesistente o comunque affetto da nullità insanabile il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.

Non si dubita - essendo provato per *tabulas* - che con atti pubblici del 20 ottobre 2008 e con effetti decorrenti dal successivo 1° novembre 2008 (docc. 2, 3, 4), U.B. di Roma si sia fusa in U. S.p.A. e quest'ultima abbia conferito parte dell'azienda della società estinta alla U. Servizi Retail Uno S.p.A., attualmente denominata U.B. S.p.A.

Il decreto ingiuntivo emesso nei riguardi di un soggetto giuridico inesistente, non può che esser annullato (in nota: Cfr. tra le altre, Cass. 31.5.2006 n. 13001).

In ordine al merito della pretesa, si rileva che l'insussistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione non esclude l'obbligo del giudice di pronunciare sul fondamento del diritto azionato dal creditore con la domanda monitoria.

Non vi è dubbio che le pensioni erogate dall'ente previdenziale opposto siano certamente condizionate dall'esistenza in vita dei beneficiari. La legge 903/65 all'art. 34 ha posto a carico dei Comuni di residenza anagrafica dei pensionati l'onere del controllo in vita degli stessi. La legge finanziaria del 2003 (L. 289/2002) all'art. 31 comma 19 ha previsto che i Comuni forniscano all'Istituto, in via telematica, le comunicazioni dei matrimoni e dei decessi di cui al citato art. 34 della L. 903/65.

Né si pone in dubbio che le pensioni vengano eliminate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. In funzione di un maggiore controllo della spesa pubblica, sono state predisposte convenzioni per disciplinare la materia dell'accredito delle pensioni presso gli istituti bancari e per vincolare gli istituti di credito ad un certo controllo sull'erogazione dei trattamenti pensionistici.

L'art. 2 della citata convenzione stabilisce che: "(..) *La Banca provvede alla esecuzione degli incarichi di pagamento con la modalità scelta dal pensionato nell'ambito delle seguenti forme: a) emissione e spedizione di assegno circolare non trasferibile al domicilio del pensionato; b) pagamento allo sportello; c) accreditamento in c/c se il pensionato è correntista. A facoltà della Banca, i conti correnti possono essere intestati ad altra persona, oltre al pensionato. **In ogni caso la Banca è tenuta indipendentemente dalle vicende dalla incapacienza o dalla chiusura del conto corrente, a rifondere all'INPS le somme che risultino accreditate dopo la data di decorrenza di eliminazione della pensione, così come previsto dall'art. 6, punto 2, lettera c); d) accreditamento sul libretto di deposito a risparmio nominativo del pensionato**".*

In una causa nella quale era l'istituto di credito ad agire nei riguardi degli aventi causa del correntista pensionato deceduto, la giurisprudenza di legittimità (in nota: Cfr. Cass. 21.4.2000 n. 5264) ha sostenuto che "(..) *Nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'INPS, (la banca) può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione effettuati successivamente alla morte del correntista pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione (..)*".

Si è ritenuto essere fin troppo evidente la circostanza per la quale, se la banca era tenuta, nei rapporti con l'INPS, ad effettuare i versamenti dei ratei di pensione sul conto corrente, l'istituto non avrebbe potuto continuare ad accreditarli dopo aver appreso la notizia della morte del correntista, anche se da soggetto diverso. E' così chiaro che gli accrediti effettuati dopo la morte di ciascuno dei pensionati di cui alla documentazione in atti, da parte della Banca opponente, a fronte dell'ignoranza dell'evento morte, sono stati eseguiti a mandato (in nota: Tra assicurati deceduti ed istituto di credito) estinto.

La condizione debitoria verso l'Istituto di chi (delegato del pensionato/a deceduto/a) ha continuato ad incassare ratei di pensione erogati dopo la morte dell'avente diritto (pensionato) traeva origine, da un lato, nel rapporto che ciascuno dei correntisti deceduti aveva con l'INPS e, dall'altro, in quello instaurato tra la stessa banca e l'INPS.

Qualora all'istituto di credito fosse precluso il recupero dei ratei indebiti erogati a favore di pensionati correntisti dopo il loro decesso, la pretesa condizione di estraneità (desunta dal rapporto trilaterale dedotto in giudizio dalla Difesa di U. Banca) potrebbe anche divenire argomento centrale del decidere. In realtà, dalla sentenza sopra ricordata, si ricava che i rapporti tra pensionato / INPS / Istituto di credito, pur avendo struttura trilaterale, sono arricchiti da un legame doppio tra INPS (titolare di trattamento pensionistico) ed il pensionato e tra lo stesso ente e l'Istituto di credito (in forza di specifica convenzione) da una parte, e di legame doppio dell'assicurato, con l'INPS (in forza del rapporto di assicurazione previdenziale) e con l'Istituto di credito (in forza di contratto di conto corrente), dall'altro. Si può così notare che, intanto l'istituto di credito ha azione diretta per la restituzione dell'indebitato (quanto ai ratei di pensione accreditati erroneamente dopo la morte del singolo pensionato), in quanto è responsabile nei riguardi dell'INPS in applicazione della clausola della convenzione più volte citata. L'INPS, peraltro, non ha azione diretta nei confronti degli assicurati (e/o dei loro delegati), non avendo accesso ai conti correnti aperti presso i singoli istituti di credito.

In base alle disposizioni della convenzione più volte richiamate, la banca è tenuta alla rifusione nei riguardi dell'INPS - e ciò indipendentemente dall'incapienza del c/c, o dalla chiusura dello stesso - delle somme accreditate dopo la data di eliminazione della pensione (*id est*, dal primo giorno successivo al decesso) e tutto ciò a prescindere dal momento in cui l'ente previdenziale o l'istituto di credito siano venuti a conoscenza del decesso.

Così come già evidenziato (cfr. *ut supra*), la data di eliminazione delle pensioni viene a coincidere con il primo giorno del mese successivo a quello del decesso. In base alla disposizione della convenzione, le rate di pensione erogate dopo tale momento devono essere restituite da parte dell'Istituto. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa dell'ente previdenziale, non è previsto in capo all'istituto di credito un onere di informazione *motu proprio*, anche se, per contro, l'ente non può ignorare il decesso del pensionato, qualora ne abbia notizia indipendentemente dalle comunicazioni del Comune e/o dell'INPS medesimo. Il funzionario INPS, escusso in sede istruttoria, ha confermato che (con riguardo ai documenti prodotti) in base alle verifiche effettuate erano stati corrisposti ratei di pensione a soggetti ormai deceduti e che tali ratei non erano stati restituiti. Ha aggiunto che le disposizioni funzionali agli accrediti delle pensioni erano date a livello centrale con procedura automatica precedente la data di messa in pagamento e, nel caso in cui l'ente previdenziale si fosse accorto del decesso, non disponeva più l'accredito della pensione nei termini sopra indicati. La teste F. ha comunicato che, in tutti i casi relativi ai soggetti a lei indicati nella domanda (omissis) aveva provveduto a inviare, sempre in via telematica, la richiesta di restituzione delle somme erogate da parte della Banca ed ha aggiunto che soltanto in qualche caso l'istituto di credito aveva provveduto al riaccredito delle somme.

In base a quanto emerso dall'istruttoria, non può pertanto esser seriamente messa in dubbio la circostanza della morte dei pensionati indicati nel ricorso monitorio. In ogni caso, con riferimento ad una parte delle rate oggetto di ingiunzione, risultava che le stesse, quanto alle posizioni di taluni pensionati deceduti (cfr. signora B.G., per € 1.03300 cfr. doc. 21.12.2011 INPS), erano state oggetto di restituzione, con riaccredito all'INPS, delle rate erogate dopo il decesso. Anche per la posizione Z., la rata del mese di aprile (per € 991,00) deve esser decurtata dalla debenza. Si tratta, in tal caso, di pretesa ultrapetita in quanto riferita all'anno 2008.

Di tali importi va detratta la somma complessivamente dovuta dall'istituto di credito opponente all'INPS.

In ordine al quantum, si rileva che le rate di pensione da restituire all'INPS sono solo quelle relative alle erogazioni dei pensionati restanti non spontaneamente corrisposte da parte della banca, di cui ai punti da 4.1.a 4.14 della comparsa.

Gli importi suddetti, sommati tra loro, determinano una debenza totale pari ad € 78.089,98.

In base a quanto esposto il ricorso merita solo parziale accoglimento. U.B. S.p.A. va quindi condannata al pagamento in favore dell'INPS della somma di € 78.089,98, corrispondente alla sommatoria delle rate di pensione erogate dopo il decesso a ciascuno dei pensionati. Sull'importo in linea capitale vanno corrisposti gli accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tuttavia, in ragione di profili di soccombenza parziale, si ritengono integrati giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione di 2/3.

(Omissis)